



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO

DELLE ASSEMBLEE REGIONALI ELETTIVE - QUADRIENNIO 2021-2024

Attraverso modalità telematica

Le Assemblee Regionali Elettive valide per il quadriennio 2021-2024 verranno convocate dai Presidenti dei Comitati Regionali della FMI e si svolgeranno ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 5 dello Statuto federale.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Federale nella riunione n. 2 del 11 dicembre 2020, con provvedimento n. 63/2020, a seguito:

- dell'entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018, n. 8 relativa alle *“Modifiche al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli Organi del CONI e delle FSN, e al D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 in materia di limiti al rinnovo delle cariche del CIP”*;
- dell'approvazione del nuovo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana, approvato con decreto del Commissario ad acta del 13/4/2019 e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 164 del 16/04/2019.
- dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione n. 1613 del Consiglio Nazionale del CONI del 4 settembre 2018 e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport – del 14 settembre 2018 con le modifiche apportate all'art. 6.1.5 (*Assemblee elettive: procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico*) e all' art. 6.1.6 (*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive*) approvate nella riunione del Consiglio Nazionale del CONI del 02.07.2020
 - dell'approvazione delle *“Norme Attuative per lo svolgimento della 74^a Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva”* – approvate con deliberazione n. 593 assunta nella riunione di Consiglio Federale n. 20 del 17.07.2020
 - dell'approvazione della *“Appendice alle Norme Attuative per lo svolgimento della 74^a Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva”* – approvate con deliberazione n. 626 assunta nella riunione di Consiglio Federale n. 22 del 19.10.2020

SOMMARIO:

Art. 1	Convocazione
Art. 2	Partecipazione all'Assemblea Regionale
Art. 3	Attribuzione voti
Art. 4	Procedura di Accredimento all'Assemblea
Art. 5	Partecipazione e deleghe dei soggetti aventi diritto al voto
Art. 6	Numero delle deleghe
Art. 7	Commissione Verifica Poteri - CVP
Art. 8	Quorum costitutivi dell'Assemblea
Art. 9	Candidature
Art. 10	Requisiti per la presentazione delle candidature
Art. 11	Modalità di presentazione delle candidature
Art. 12	Candidature al 3° mandato
Art. 13	Decisioni in merito alla legittimità delle candidature
Art. 14	Ineleggibilità
Art. 15	Funzionamento dell'Assemblea
Art. 16	Procedure di votazione
Art. 17	Disposizioni finali



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

Art. 1 - Convocazione

1. Le Assemblee Regionali sono costituite dai Presidenti dei Moto Club affiliati aventi diritto di voto, con sede nel territorio della Regione di appartenenza.
2. L'Assemblea Regionale Elettiva è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.
3. La convocazione della Assemblea Regionale Elettiva viene inviata agli aventi diritto al voto almeno 60 giorni prima dello svolgimento della stessa a mezzo @pec dall'ufficio Tesseramento FMI all'indirizzo @pec del Moto Club fornito in fase di affiliazione o riaffiliazione ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferimento atto alla identificazione di tutti i Moto Club aventi diritto di voto.
4. La convocazione della Assemblea Regionale Elettiva deve riportare:
 - a) il luogo, la data e l'orario di svolgimento sia in prima sia in seconda convocazione
 - b) l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno
 - c) l'attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente diritto a voto, come stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale
 - d) l'attribuzione massima del numero di deleghe, come stabilito dall'art. 35 comma 5 dello Statuto Federale
 - e) l'indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri (CVP)
 - f) le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

Art. 2 - Partecipazione all'Assemblea Regionale

2.1 - Soggetti aventi diritto al voto

1. Secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 17 e 35 dello Statuto Federale, alla Assemblea Regionale partecipano, con diritto di voto, i legali rappresentanti degli Affiliati, o loro Delegati – purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato, sulla base del sistema delle deleghe di cui al successivo art. 4.
2. Il Moto Club deve:
 - a) essere regolarmente affiliato alla FMI per l'anno sportivo 2020 ed iscritto al Registro delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche del CONI;
 - b) aver maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea;
 - c) aver svolto – per i Moto Club affiliati nella stagione 2020 - effettiva attività sportiva federale ufficiale, riconosciuta dalla FMI – intendendosi per tale la partecipazione ad almeno un'attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale e risultante dai database federali e/o nel Registro delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche del CONI - nell'anno sportivo 2020;

2.2 - Soggetti con preclusione al diritto di voto

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 17 comma 6 e 7 e 35 comma 9 dello Statuto Federale è preclusa la partecipazione in Assemblea:
 - a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento (art. 17 comma 6)
 - a chiunque risulti colpito da una delle seguenti sanzioni inibitorie irrogata dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione (art. 17 comma 7):
 - squalifica
 - ritiro della Licenza e/o della Tessera
 - inibizione a svolgere le funzioni
 - sospensione a termine da qualsiasi attività
 - sospensione del diritto di rappresentanza dell'affiliato
 - interdizione da cariche federali



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

- inibizione perpetua a ricoprire cariche federali
- radiazione
- inibizione a far parte della FMI

2.3 - Limitazione alla partecipazione assembleare

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 5, 35 comma 9 e 39 comma 2 - 4 - 7 e dello Statuto federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, assistono all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun affiliato, né direttamente né per delega:
 - Presidente della Federazione
 - Componenti del Consiglio Federale
 - Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
 - Membri degli Organi di Giustizia e della Procura Federale
 - Presidenti/Coordinatori di Settore, Commissioni e/o Comitati e Dipartimenti
 - Presidente del Gruppo Commissari di Gara
 - Coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi
 - Presidenti Comitati Regionali
 - Componenti del Consiglio Regionale
 - Delegati Regionali
 - Delegati Provinciali
 - Candidati alle cariche elettive regionali

Art. 3 - Attribuzione voti

3.1 - Voti base

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale ogni Moto Club avente diritto al voto ha diritto ad un minimo di 8 voti.

3.2 - Voti plurimi

1. Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club di cui al comma precedente, sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all'art. 18 comma 3, ogni Moto Club affiliato ha diritto ad ulteriori voti supplementari - definiti voti plurimi - individuati in base ai risultati sportivi conseguiti dai rispetti Licenziati e che andranno ad aggiungersi agli 8 voti di base di spettanza del Moto Club.

Il Moto Club ha diritto ai seguenti voti plurimi, a condizione che le gare ed i Campionati ai quali essi si riferiscono, abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

Il calcolo dei voti plurimi avviene sulla base delle seguenti disposizioni:

- 4 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato del Mondo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
- a 3 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato Europeo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM EUROPE, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
- a 2 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Italiani;
- a 1 voto supplementare se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Regionali



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

Il Moto Club che possa vantare più vincitori di Campionato per ciascun anno del periodo di riferimento potrà cumulare i relativi voti.

Ai fini assembleari a ciascun Affiliato non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli Affiliati aventi diritto di voto.

Fermo quanto precede, nessun Affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 40 volte il voto di base.

3.3 - Reclamo per omessa o errata attribuzione di voti

1. La Tabella voti del quadriennio 2017-2020 di ogni singola regione viene pubblicata sul sito federmoto – nella apposita sezione dedicata all'Assemblea ed inviata ai Moto Club aventi diritto al voto unitamente alla convocazione.
2. Qualora il Presidente del Moto Club ravvisasse errori nell'attribuzione dei voti di propria spettanza potrà richiederne la corretta verifica a mezzo mail – assemblea@pec.federmoto.it - allegando tutti gli elementi utili per consentire gli opportuni riscontri.

A seguito dei riscontri effettuati dalla Segreteria Generale si potranno configurare le seguenti situazioni:

- a) nel caso fosse accertata la correttezza della segnalazione proposta: la Segreteria Generale, di ufficio, provvederà alla correzione ed alla riattribuzione dei voti spettanti al Moto Club, dandone riscontro nell'apposita sezione del sito federale dedicata alla Assemblea e pubblicando la Tabella voti aggiornata
 - b) nel caso in cui la Segreteria Generale confermasse i dati già pubblicati nella Tabella voti, il Legale Rappresentante del Moto Club potrà ricorrere al Tribunale Federale – secondo quanto successivamente indicato al comma 4 del presente articolo – e, in caso, potrà appellarsi ulteriormente contro la decisione del Tribunale Federale alla Commissione di Appello Federale, secondo quanto previsto al successivo comma 7 del presente articolo.
3. Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale l'affiliato avente diritto al voto, l'affiliato che è stato escluso dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo @pec innanzi al Tribunale Federale – assemblea@pec.federmoto.it.
 4. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliato ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
 5. Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad altri affiliati e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo @pec nei medesimi termini di cui al punto precedente anche al Moto Club o ai Moto Club interessati, i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo @pec – assemblea@pec.federmoto.it - entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.
 6. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 7. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo @pec - giustizia@pec.federmoto.it entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado.
 8. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 9. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

10. Ad eccezione dell'azione esercitata d'ufficio dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sia di I che di II grado deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri, come specificato al seguente link: <https://www.federmoto.it/contributo-per-laccesso-ai-servizi-di-giustizia/>

Art. 4 – Procedura di Accredimento all'Assemblea

1. Potranno partecipare alla Assemblea Regionale Elettiva esclusivamente gli aventi diritto al voto che abbiano effettuato la procedura di Accredimento disposta sul sito federale www.federmoto.it - nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento dell'Assemblea della Regione di appartenenza del Moto Club.
2. Sarà possibile effettuare la procedura di Accredimento:
 - a partire dalle ore 08:00 di 30 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea
 - e fino alle ore 24:00 di 5 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea
3. Coloro che non abbiano effettuato tale procedura di Accredimento non potranno partecipare all'Assemblea.
4. Le credenziali di accesso al sistema gestionale di Accredimento - con cambio password obbligatorio al primo accesso - saranno fornite nell'apposita lettera di convocazione.
5. Accedendo al sistema attraverso le rispettive credenziali si formalizzerà l'effettiva partecipazione dell'avente diritto al voto ai lavori assembleari.
6. La verifica automatica delle regole di partecipazione conferirà la possibilità per gli aventi diritto a dare o ricevere deleghe, secondo quanto stabilito all'art. successivo.

Art. 5 – Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto al voto

1. I Moto Club partecipano direttamente all'Assemblea tramite il proprio Legale Rappresentante (Presidente del Moto Club) che abbia effettuato la procedura di Accredimento disposta sul sito federale nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea della rispettiva Regione, secondo quanto stabilito all'art. precedente.
2. Effettuata la procedura di Accredimento, l'avente diritto a voto potrà gestire anche il conferimento delle deleghe.
3. La procedura ed il sistema di gestione delle deleghe saranno illustrati attraverso apposita Circolare pubblicata sul sito www.federmoto.it - nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento delle Assemblee Regionali Elettive.
4. Tale procedura prevede che, nel caso in cui il legale rappresentante del Moto Club non possa partecipare ai lavori assembleari, possa delegare in sua vece ed in alternativa:
 - a) un **delegato interno**: ossia un componente del Consiglio Direttivo del suo stesso Moto Club, regolarmente tesserato per l'anno in corso - 2021 - ed il cui nominativo risulti inserito nel sistema informatico federale fra i componenti del Consiglio Direttivo del Moto Club.

Procedura di conferimento di una delega interna:

sarà effettuata direttamente dal Presidente del Moto Club che, connettendosi con la propria utenza all'apposito sistema di Accredimento, individuerà - tramite menu a tendina - il componente del proprio Consiglio Direttivo che parteciperà, in sua vece, all'Assemblea Nazionale Elettiva.

Il nominativo del delegato potrà essere modificato entro e non oltre **le ore 24:00** di 5 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea Regionale.

- b) un **delegato esterno**: ossia un altro Moto Club, il cui Presidente, a sua volta, potrà delegare un componente del Consiglio Direttivo del proprio Moto Club, secondo il criterio del punto precedente a).

Procedura di conferimento di una delega esterna:



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

si articola in 3 fasi:

I Fase: accordo e formalizzazione della delega dal MC delegante al MC delegato

Il Presidente del Moto Club delegante indicherà – attraverso apposito modulo – un qualsiasi altro Moto Club affiliato alla FMI cui assegnare la propria delega.

Il modulo di delega è scaricabile dal sito www.federmoto.it →FMI→Assemblee Regionali e deve essere:

- predisposto su carta intestata del Moto Club delegante
- firmato in originale da parte del Presidente del Moto Club delegante e/o con apposizione del timbro del Moto Club delegante
- riportare l'indicazione della denominazione e del codice di affiliazione del MC delegato

II Fase: invio del modulo di delega

La delega deve essere inviata a mezzo @pec da parte del Presidente del Moto Club delegato all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del Presidente del Moto Club delegante.

III Fase: caricamento a sistema della delega conferita (a cura della Segreteria Generale)

Le deleghe ricevute saranno valutate dalla CVP – secondo quanto indicato al successivo comma 5 - ed inserite dalla Segreteria Generale nel sistema di Accreditamento.

Accedendo tramite la propria utenza al sistema il Presidente del Moto Club delegato potrà verificare il buon esito di tutte le deleghe a lui conferite.

Sarà possibile effettuare la procedura per conferire la delega esterna entro e non oltre **le ore 24:00** di 5 giorni prima la data di svolgimento dell'Assemblea Regionale.

5. La CVP verificherà che:
 - a) ciascun Moto Club abbia emesso 1 sola delega: l'eventuale presentazione di più deleghe provenienti dallo stesso Moto Club comporterà la decadenza di tutte le deleghe conferite.
 - b) ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 dello Statuto federale, ai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto o loro delegati partecipanti all'Assemblea siano rilasciate deleghe secondo quanto prescritto all'art. successivo.

Art. 6 – Numero di deleghe

1. I Presidenti dei Moto Club aventi diritto al voto o loro Delegati partecipanti all'Assemblea, possono essere portatori di deleghe nel numero massimo stabilito ai sensi dell'art. 35 comma 5 dello Statuto Federale.
2. Pertanto, ogni delegato, oltre la delega in rappresentanza del proprio Moto Club, potrà essere portatore di:
 - 1 delega - oltre le 50 associazioni e società votanti;
 - 2 deleghe - oltre le 100 associazioni e società votanti;
 - 3 deleghe - oltre le 300 associazioni e società votanti;
 - 4 deleghe - oltre le 500 associazioni e società votanti;
 - 5 deleghe - oltre le 600 associazioni e società votanti

Art. 7 – Commissione Verifica Poteri - CVP

1. La Commissione Verifica Poteri (di seguito CVP) è nominata dal Consiglio Regionale almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. Per le Assemblee da svolgersi in modalità telematica, poiché l'attività della CVP sarà pressoché quotidiana in ragione della verifica delle deleghe e degli accreditamenti al sistema, i Consigli Regionali indicheranno la nomina di una CVP composta da dipendenti federali, univoca ma allargata, in modo tale da facilitare, snellire e convogliare dinamiche, tempi e procedure.



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

3. La CVP è composta da un Presidente, nominato d'intesa con il Presidente Federale – e almeno 2 membri effettivi e 2 membri supplenti. In caso di indisponibilità del Presidente o di uno o più membri effettivi, il Segretario Generale provvederà alla sostituzione con i membri supplenti d'intesa con il Presidente Federale.
4. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La CVP si insedia ufficialmente il giorno di apertura del sistema di Accredimento per gli interventi di competenza in materia di:
 - verificare l'assegnazione delle deleghe – secondo quanto previsto all'articolo precedente
 - sovrintendere ai sistemi di accredimento, accesso e autenticazione dei Delegati
6. La CVP, durante lo svolgimento dei lavori assembleari, ha il compito di:
 - accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto
 - verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti e dei loro eventuali delegati, accreditati e che hanno effettuato l'accesso e l'autenticazione sulla piattaforma assembleare
 - verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI
 - effettuare le specifiche verifiche di competenza di cui all' art. 5 comma 4 lettera a) – art. 5 comma 4 lett. b) della presente normativa
 - verificare, accertare e dichiarare il quorum necessario per la validità di costituzione dell'Assemblea in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto Federale
 - redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente dell'Assemblea prima dell'orario fissato nelle convocazioni
 - produrre il conseguente aggiornamento dei dati
 - produrre l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei Moto Club rappresentati, dei rappresentanti dei licenziati presenti, dei Tecnici Federali e dei voti loro attribuiti.
7. La CVP termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.

Art. 8 – Quorum costitutivi dell'Assemblea

1. Secondo quanto indicato dal combinato degli artt. 35 comma 9 e 19 commi 10 e 11 dello Statuto Federale, l'Assemblea Regionale si intende validamente costituita quando:
 - in I convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli Affiliati aventi diritto al voto.
 - in II convocazione - trascorsa un' ora dalla prima - con la presenza, anche per delega, di almeno il 20% degli Affiliati aventi diritto al voto.

Art. 9 – Candidature

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 35 comma 2 lettera d) l'Assemblea Regionale viene indetta in seduta Ordinaria Elettiva, al termine di ogni mandato, per procedere al rinnovo delle seguenti cariche federali:
 - Presidente del Comitato Regionale
 - 4 Consiglieri Regionali
2. I componenti eletti restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili nelle rispettive cariche per un massimo di tre mandati consecutivi, fatte salve le maggiori limitazioni previste per il Presidente Regionale, in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 12 comma 8 – 19 comma 6 e 35 comma 8 dello Statuto Federale.



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

3. Le candidature potranno essere presentate per una sola delle cariche federali elettive e l'eventuale presentazione di più candidature determinerà la nullità di tutte.

Art. 10 – Requisiti per la presentazione delle candidature

1. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Presidente Regionale tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale e di seguito indicati:
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio *(dal 01.11.2011 al 01.11.2020 compreso)*, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere stato tesserato alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi *(dal 2011 al 2020 compreso)*;
 - d) essere in regola con il tesseramento 2021 con un Moto Club affiliato.
2. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Consigliere Regionale tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale e di seguito indicati:
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio *(dal 01.11.2011 al 01.11.2020 compreso)*, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere stato tesserato alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi *(dal 2011 al 2020 compreso)*;
 - d) essere in regola con il tesseramento 2021 con un Moto Club affiliato.

Art. 11 – Modalità di presentazione delle candidature

1. Le candidature alle cariche elettive regionali devono essere presentate a titolo individuale alla Segreteria del Comitato Regionale almeno 40 giorni prima la data e l'ora di svolgimento dell'Assemblea ed attraverso una delle seguenti modalità:
 - recapitate per posta (raccomandata a/r o a mezzo corriere) – presso la sede del Comitato Regionale – all'attenzione della Segreteria Regionale- verificando preliminarmente modalità ed orari di apertura in ragione delle misure anti-Covid messe in atto dalle disposizioni governative e regionali.
 - consegnate a mano, presso la sede del Comitato Regionale, verificando preliminarmente modalità ed orari di apertura in ragione delle misure anti-Covid messe in atto dalle disposizioni governative e regionali, facendo fede al riguardo la ricevuta di consegna prodotta dalla Segreteria stessa, con orario di ricezione e timbro.
 - inviate a mezzo @pec all'indirizzo della Regione di appartenenza.
2. Tutte le proposte di candidatura saranno protocollate dalla Segreteria del Comitato Regionale e contestualmente inviate alla Segreteria Generale della FMI – all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it – unitamente a tutta la documentazione pervenuta per la verifica di legittimità di proposizione delle stesse.



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

3. Tutte le proposte di candidature dovranno essere firmate in originale - utilizzando i moduli predisposti per ciascuna carica elettiva (*"Modulo di proposta candidatura"*) e scaricabili dal sito federmoto nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento dell'Assemblea.
4. Tutte le proposte di candidature dovranno essere pubblicate sul sito federale nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento dell'Assemblea, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
5. Non è ammessa la candidatura della stessa persona a più cariche federale nella stessa Assemblea.

Art. 12 – Candidature al terzo mandato

1. L'art.2, comma 1 della Legge 8/2018 stabilisce che:
 - il Presidente e i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali restano in carica 4 anni e non possono svolgere più di 3 mandati.
 - i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali della Federazione in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e che in tale data avevano già raggiunto il limite di cui all'art. 12, comma 8 dello Statuto Federale (relativo al terzo mandato) possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

In questo caso il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi – Art. 47 dello Statuto FMI.

In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 19, comma 6 dello Statuto federale, la maggioranza di cui al presente comma. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.

Art. 13 – Decisioni in merito alla legittimità delle candidature

1. Per chiarezza interpretativa, soprattutto in merito al combinato disposto di più norme, si evidenziano situazioni che potrebbero mettere a rischio la legittimità della candidatura:
 - a) in ragione di quanto disposto dall'art. 5 comma 1 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 5 dello Statuto del Moto Club d'Italia, il Tesseramento al Moto Club d'Italia non dà diritto all'elettorato attivo e passivo. Tuttavia, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto Moto Club d'Italia, art. 5 e 6, il tesseramento al Moto Club d'Italia è valido, ai soli fini del computo dei termini di cui all'art. 12 comma 2 lettera c) dello Statuto Federale (requisito del tesseramento alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi - *dal 2011 al 2020 compreso*), solo per coloro che abbiano ricoperto cariche elettive federali nello stesso periodo.
 - b) in ragione di quanto previsto in tema di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio degli Ufficiali di Gara di cui all'art. 33 dello Statuto del CONI e art. 9 dello Statuto Federale, gli Ufficiali di Gara iscritti nei rispettivi Albi (Direttori di Gara e Commissari di Gara) non sono candidabili alla carica di Consiglieri Federali in quota Affiliati riscontrando l'assenza del requisito di cui all'art. 19 comma 2 dello Statuto Federale in ragione del quale è necessario essere in regola con il tesseramento 2021 con un Moto Club affiliato.
2. Ad eccezione dell'azione esercitata d'ufficio dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sia di I che di II grado deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri, come specificato al seguente link: <https://www.federmoto.it/contributo-per-laccesso-ai-servizi-di-giustizia/>
3. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo @pec – all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it - entro i



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

- successivi 2 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento assembleare.
4. Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo @pec innanzi al Tribunale Federale - assemblea@pec.federmoto.it. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
 5. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo @pec - all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it - nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo @pec, entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.
 6. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 7. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo @pec - giustizia@pec.fedemoto.it - entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al comma 4.
 8. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 9. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art. 14 - Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili e quindi non potranno candidarsi a cariche elettive tutti coloro che:
 - a) esercitino nelle società, imprese, od industrie la cui attività consista principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della FMI, dei suoi organi interni o degli Affiliati alla stessa FMI, le funzioni di dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, Presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente; nonché siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitino di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte;
 - b) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata all'attività della FMI e quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
 - c) abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - d) siano stati radiati anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FMI;
 - e) risultano aver rivestito tale carica negli ultimi tre mandati, in applicazione dei dettami statutari di cui all'art. 12 comma 8 dello Statuto federale.



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

2. Rileva inoltre in tale ambito quanto dispone il Codice di Comportamento Sportivo - Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 30 ottobre 2012: *“Inoltre i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”.*

Art. 15 - Funzionamento dell’Assemblea

1. Il Presidente Regionale uscente, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri che attesta l’esistenza del *quorum* minimo costitutivo dichiara aperta l’Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. L’Assemblea, non appena il Presidente Regionale ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede alla nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea che si compone del Segretario, di un vice Presidente e di tre scrutatori.
3. Il Presidente dell’Assemblea è indicato dal Consiglio Regionale, d’intesa con il Presidente Federale.
4. La nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e degli scrutatori, su proposta del Segretario dell’Assemblea o dell’Assemblea stessa, può aver luogo anche per acclamazione.
5. Il Presidente dell’Assemblea ne garantisce la sovranità e l’imparzialità ed inoltre:
 - a) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell’Assemblea
 - b) cura che sia rigorosamente seguito l’ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta all’Assemblea che delibera in merito
 - c) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all’ordine del giorno
 - d) regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda intervenire sugli argomenti posti all’ordine del giorno
 - e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all’Assemblea
 - f) decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto, dai Regolamenti e dai criteri organizzativi utilizzati
 - g) decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi si presentassero in forma scritta da parte dei Delegati
 - h) dichiara chiusa l’Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno
6. La nomina del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e degli scrutatori non potrà essere attribuita a:
 - soggetti eventualmente candidati alle cariche federali
 - qualsiasi soggetto avente diritto al voto
7. Gli scrutatori nominati dall’Assemblea, ai sensi dello Statuto Federale, collaborano con l’Ufficio di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di eseguire le operazioni di voto.
8. Il Segretario dell’Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Assemblea e di depositarlo, insieme a tutti gli altri atti dell’Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima presso la Segreteria del Comitato Regionale cui spetterà l’invio di tutta la documentazione alla Segreteria Generale della FMI.
1. Per il regolare funzionamento e svolgimento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva si richiama quanto esplicitato dallo Statuto Federale – art. 19 – ed integrato dalle presenti Norme Attuative dell’Assemblea.
9. In modo particolare, l’Assemblea Ordinaria Elettiva:



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

- a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Regionale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati
- b) discute eventuali argomenti proposti dai Moto Club
- c) esamina eventuali mozioni d'ordine presentate e messe in discussione
- d) elegge, secondo le modalità indicate all'articolo successivo e con votazioni separate il Presidente ed i Consiglieri Regionali.

Art. 16 – Procedure di votazione

1. La FMI adotta per lo svolgimento delle Assemblee Regionali Elettive sistemi di voto elettronico, anche in forma telematica, secondo modalità che garantiscono la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.
2. Il voto sarà effettuato in maniera del tutto anonima e segreta tramite apposito sistema telematico, che garantisce l'autenticazione del delegato e la criptazione del voto. La società fornitrice del sistema è contrattualmente impegnata a non fornire in alcun modo i dati di voto, a meno di richiesta di una autorità giuridicamente competente.
3. La procedura ed il sistema di votazione saranno illustrati attraverso apposita Circolare pubblicata sul sito www.federmoto.it - nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento delle Assemblee Regionali.
4. Il voto sarà univoco: l'avente diritto potrà votare solo una volta per singola votazione.
5. Al votante sarà consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Regionale mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio Regionale il sistema non consentirà l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste a Statuto per le rispettive cariche da eleggere.
6. Sarà possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 17 – Votazione

1. Secondo quanto stabilito dall'art 19 comma 1 lettera e) dello Statuto Federale per tutte le cariche elettive, ad esclusione dell'elezione alla carica di Presidente Regionale, vengono eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero dei voti.
Qualora due o più candidati Consiglieri ottengano lo stesso numero di voti per l'ultimo dei posti utili, sarà necessario procedere al voto di ballottaggio da tenersi nel corso della medesima Assemblea. Dal ballottaggio risulterà eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti.
2. Secondo quanto stabilito dall'art 19 comma 6 dello Statuto federale nella votazione per la carica di Presidente Regionale risulta eletto in ogni caso il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.
Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e, in tale votazione, risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.
In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimane in prorogatio per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Regionale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 dello Statuto.
Nell'ipotesi in cui il Presidente uscente si candidi dopo 2 mandati consecutivi si applica quanto previsto dall'art. 47 commi 2 e 3 dello Statuto Federale e riportato all'art. 12 della presente normativa.